



Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 14/09/2009
Prot. 25 / I / 0013125



**Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali**

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Divisione I - Consulenza, contenzioso,
formazione del personale ispettivo e affari generali

Alla DPL di Varese

SEDE

e p.c.

Risposta a nota prot n. 23513 del 27/08/2009

alla DRL Lombardia

SEDE

Oggetto: Art. 1, commi 1192 – 1201 Legge n. 296/2006 – istanza di emersione – nuove istruzioni operative a seguito Parere del Consiglio di Stato – rimborso somme pagate a seguito di diffida o contestazione di illecito amministrativo.

Codesta DPL ha inoltrato una richiesta di chiarimenti in merito alle istanze di rimborso delle somme pagate a seguito di diffida o di contestazione d'illecito nella ipotesi in cui i datori di lavoro, destinatari di detti provvedimenti, abbiano aderito alla procedura di emersione in oggetto che prevede “*l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi e premi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi (...)*”.

Al riguardo, si ritiene che il rimborso di tali somme debba trovare applicazione sia con riferimento a quelle riscosse a seguito di ordinanza d'ingiunzione che a seguito di diffida o di sanzione amministrativa “ridotta” ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/1981.

Resta inteso che detto rimborso potrà avvenire a seguito della estinzione delle relative sanzioni, condizionata all'effettivo versamento degli oneri contributivi nonché alla regolarizzazione delle posizioni dei lavoratori anche sotto il profilo della tutela della salute e sicurezza (art. 1, commi 1197 e 1198, L. n. 296/2006).

IL DIRIGENTE

(Dott. Danilo Papa)